

Proponente: 31.A
Proposta: 2023/250
del 31/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 155

del 14/02/2023

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 01.03.2023 – 28.02.2025, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (01.03.2025 – 28.02.2026) – CIG: 96141653F1 - CPV 71317200-5

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 sono stati approvati il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 di I.D. del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 di I.D. del 22.06.2021 è stata disposta l'“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.06.2022, sono stati approvati il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'integrazione al Piano della performance 2022/2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20.12.2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169, commi 1 e 2 Tuel;

Dato atto che:

- Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. individua a carico di ciascun datore di lavoro pubblico e privato l'obbligo di redigere e porre in atto un Piano di sorveglianza sanitaria (art. 41 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), con ciò intendendo l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'attività di sorveglianza sanitaria deve essere svolta dal Medico Competente (di cui all'art. 25 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e mediante lo svolgimento di apposite visite mediche e accertamenti specialistici volti a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione attribuita;

Richiamata la Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2003 *“Direttiva in materia di ‘criteri e sistemi di selezione per l’accesso’ degli operatori di polizia locale”* - Allegato A) (Delibera Giunta Regionale 278/2005 e ss.mm.ii.);

Considerato che in data 28.02.2023 è in scadenza l'attuale contratto per l'esecuzione del servizio in oggetto e che, trattandosi di servizio obbligatorio per legge, occorre procedere a nuovo affidamento per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

Richiamati:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, il quale all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- l'art. 1 co. n. 449 della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 7 comma 2 della L. 94/2012 (Spending Review 1) il quale dispone che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 165/2001 siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010;

- l'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti – D. Lgs 50/2016 – il quale conferma gli obblighi in capo alle stazioni appaltanti di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Dato atto che:

- è attiva dal 15/02/2021 la Convenzione per la Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 – stipulata, ai sensi dell'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i fornitori aggiudicatari della relativa procedura di gara RTI COM METODI S.P.A. (con sede legale in VIA AGOSTINO BERTANI 2 - 20154 – MILANO, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 07120730150, Partita Iva 10317360153), in particolare il Lotto 4 (Emilia Romagna, Marche e Abruzzo), CIG n. 6522499871, finalizzata alla fornitura, tra l'altro, del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- il lotto 4 è scaduto il 16/12/2022 e la disponibilità del massimale dello stesso risulta esaurita;
- è stata, pertanto, acquisita apposita autorizzazione (P.G. 30185/2023, allegata in atti), di cui agli atti d'ufficio, da parte del Segretario Generale, dott. Stefano Gandellini, a procedere in autonomia all'acquisizione del servizio in oggetto, senza ricorrere all'adesione a convenzione Consip;

Considerato in particolare:

- che l'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, prevede che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
 - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*
- che tale disposizione, per effetto dell'articolo 51, comma 1, lettera a), del DL 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), come convertito nella legge n. 108 del 29.07.2021, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, è attualmente applicabile a tutte le procedure di affidamento il cui atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30.06.2023;
- che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 1108/2022, pubblicata il 15.02.2022, ha confermato che nell'ipotesi di affidamento diretto *“è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando...(omissis)...Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”;*
- che è stato anche chiarito (cfr. parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20 ottobre 2020, richiamato dalla difesa comunale) che *“L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione”;*

Tenuto conto:

- che la durata del contratto è fissata in 24 mesi, oltre ad eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi;
- che il valore posto a base d'asta è stato stimato in **Euro 78.800,00**, IVA esente ai sensi del art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/1972;
- che l'importo massimo del servizio ricercato, comprensivo anche dell'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è stimato in **Euro 112.400,00** (IVA esente art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633), comprensivo di qualsiasi ulteriore onere o spesa il Fornitore debba sostenere per la fornitura del servizio;
- che per il servizio in oggetto, per le ragioni sopra esposte, non sussistono al momento convenzioni-quadro attive;
- che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA di Consip è attivo il Bando "Servizi", il quale annovera tra le categorie merceologiche anche quella denominata "Servizi di sorveglianza sanitaria" – CPV 71317200-5 (servizi sanitari e di sicurezza);

Ritenuto, alla luce di tutte le ragioni sopra esposte ed in applicazione delle norme sopra richiamate, di poter procedere all'affidamento del servizio descritto in narrativa tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021 n. 108, in modifica di quanto già precedentemente disposto dal DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a), convertito in L. 120 del 11.09.2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, tramite MEPA ed utilizzando parametri di prezzo-qualità quali limiti massimi per la stipulazione del contratto inferiori a quelli della Convenzione Consip;

Rilevato che il presente affidamento di servizi rientra nella programmazione biennale di acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del DM 14/2018 il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 178 del 28/11/2022, pubblicata in data 02.12.2022 – **Codice Unico Intervento (CUI): S00145920351202200095**; al primo aggiornamento utile saranno parimenti aggiornati gli importi contrattuali, come meglio definiti in sede di progettazione di dettaglio del servizio e riportati nei documenti della procedura.

Preso atto

- che si è provveduto a richiedere (per le vie brevi, come da documentazione agli atti d'ufficio) a sette diversi operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Bando "Servizi" - categoria merceologica denominata "Servizi di sorveglianza sanitaria", alla quale può essere ricondotto il servizio oggetto del presente affidamento (CPV 71317200-5), un'offerta tecnico/economica, previo inoltro di una scheda di dettaglio riepilogativa delle stime quantitative delle prestazioni richieste e delle analitiche modalità di espletamento del servizio;
- che due degli operatori economici interpellati hanno comunicato, come risultante dalla documentazione in atti di ufficio, di non essere in grado di formulare alcuna offerta;
- che i restanti cinque operatori economici hanno inviato alla Amministrazione richiedente un preventivo comprensivo di offerta tecnica per lo svolgimento del servizio richiesto;
- che oltretutto dal "Bollettino Rotazione" pubblicato dalla Direzione Generale in data 15.06.2022 ed i relativi allegati si evince che i cinque operatori economici predetti non risultano aver avuto affidamenti nell'ultimo triennio da parte del Comune di Reggio Emilia, in alcuna fascia, per il servizio in oggetto (CPV 71317200-5);

Valutato, alla luce dell'esame delle offerte economico/tecniche pervenute, che l'offerta presentata dalla società "**ALS MED SRL a socio unico**", sede legale: Via D.F. Cecati n. 13/G – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I.: 02694480357, di **Euro 76.962,98**, si presenta congrua dal punto di vista economico e che, sotto il profilo tecnico, è quella maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente, in particolare:

- offre garanzie certificate in ordine a qualità (certificazione ISO 9001), sicurezza dei dati (certificazione ISO 27001), rispetto della privacy (certificazione UNI PdR 43:2018), carbon neutral (certificazione ISO 14064);
- rispetta tutti i requisiti di natura tecnica legati alle modalità di espletamento del servizio quanto a messa a disposizione della sede ambulatoriale e ubicazione della stessa nel rispetto dei parametri di distanza richiesti, ritiro delle cartelle sanitarie presso il precedente gestore del servizio, ritiro dall'Ente e copia/scansione delle cartelle sanitarie da consegnare al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto, possesso di locali idonei a garantire la corretta conservazione delle cartelle sanitarie e la tutela della riservatezza dei dati, procedure per la gestione delle informazioni

digitali, firma digitale, disponibilità di un portale con accesso tramite credenziali, possibilità di effettuare gli accertamenti nella stessa sessione di visita, garanzia di priorità nella calendarizzazione delle visite da rientro e delle visite a richiesta, indicazione del MC Coordinatore e dei MC Coordinati ed allegazione dei rispettivi *curricula*;

Considerato:

- che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;
- che la società "ALS MED SRL a socio unico", sede legale: Via D.F. Cecati n. 13/G – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I.: 02694480357, per le motivazioni sopra esposte, è stata invitata – tramite la piattaforma informatica MEPA – CONSIP – ACQUISTINRETEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – ad una proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta (N. 3403207 - scadenza dell'offerta 30/01/2023 ore 18.00) per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- che l'offerta è stata presentata dalla società di cui sopra entro i termini, e che nella stessa venivano indicati la proposta tecnica nonché l'offerta economica (ribassata rispetto al prezzo a base d'asta) pari ad **Euro 76.962,98,00** (IVA esente art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633) - comprensivo di qualsiasi onere o spesa il Fornitore dovesse sostenere per la fornitura del servizio;
- che la società aggiudicataria ha restituito il capitolato d'oneri sottoscritto digitalmente per accettazione;
- che la società aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta digitalmente;
- che non sono previsti costi della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto servizio di natura intellettuale;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione del contratto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, stante la natura intellettuale del servizio da affidare;
- che verrà richiesto il documento DURC attestante la regolarità contributiva della società affidataria e che lo stesso documento verrà richiesto anche in fase di liquidazione;
- che verrà verificata l'iscrizione della società affidataria alla Camera di Commercio per appurare che l'attività esercitata sia compatibile con l'oggetto del servizio di che trattasi;
- che verrà verificata la regolarità fiscale dell'operatore economico presso la competente Agenzie delle Entrate;
- che verrà richiesta la verifica del casellario ANAC della società affidataria;
- che il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica di MEPA – CONSIP – ACQUISTINRETEPA.

Ritenuto, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, ed al fine di garantire la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria dell'Ente (che si configura quale obbligo normativo in capo al datore di lavoro) di riservarsi la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, di procedere alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Dato atto che a garanzia dell'esecuzione del contratto e salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sarà richiesto all'appaltatore la costituzione di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Dato ulteriormente atto:

- che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) viene individuato nella persona della Dirigente del Servizio "*Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione*", Dott.ssa Battistina Giubbani;
- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal D.L del 12 novembre 2010, n. 187 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2010, n. 217 e ss.mm.ii. per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara **CIG: 96141653F1**;

- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d'oneri inviati all'operatore economico invitato alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico e dallo stesso restituito controfirmato digitalmente per accettazione;

Visto il provvedimento P.G. n. 25249/2020 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale ad interim di direzione del Servizio *Gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione*, conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2003 "*Direttiva in materia di 'criteri e sistemi di selezione per l'accesso' degli operatori di polizia locale*" - Allegato A) (Delibera Giunta Regionale 278/2005 e ss.mm.ii.);
- la Legge 190/2012 ed in particolare l'art. 1 comma 32;
- Il D.Lgs 33/2013 ed in particolare gli artt. 11 e 37;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il DM n. 55 del 03/04/13 e il DL n..66 del 24/04/14 in materia di fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in particolare l' art. 11;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Attesa la competenza della Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 3 "Atti di organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" del vigente Regolamento di Organizzazione;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni dettagliatamente indicate e secondo le modalità espresse in narrativa, il servizio di sorveglianza sanitaria del personale del Comune di Reggio Emilia (ivi compreso il personale dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia) e nomina del Medico Competente per il periodo 01.03.23 – 28.02.25, per un importo pari a **€ 76.962,98** (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), oltre ad eventuale rinnovo di 12 mesi (dal 01.03.25 al 28.02.26) per un complessivo valore di Euro 112.400,00, importo comprensivo di tutti gli oneri o le spese che il fornitore dovesse sostenere per l'erogazione del servizio, alla società "**ALS MED SRL a socio unico**", sede legale: Via D.F. Cecati n. 13/G – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I.: 02694480357, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021 n. 108, in modifica di quanto già precedentemente disposto dal DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a), convertito in L. 120 del 11.09.2020, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- di assumere la spesa derivante dal presente atto come di seguito ripartita:

Esercizio 2023

- quanto a **€ 34.715,14** (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 codice del piano dei conti

integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.03.02.18.001 del Bilancio Pluriennale 2023-2025 – Esercizio 2023 - al capitolo 1270 del P.E.G. 2023 denominato “Spese per accertamenti sanitari”, codice prodotto-progetto PD-3108 “Supporto gestione personale”; centro di costo 0115, modalità gestione conto annuale Appalti 002;

- quanto a **€ 6.078,47** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) di trasmettere il presente atto all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia ai fini della assunzione degli impegni di spesa sul proprio Bilancio 2023, al capitolo n. 5480 (come da lettera di autorizzazione allegata P.G. 30218/2023);

Esercizio 2024

- quanto a **€ 25.133,19** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.03.02.18.001 del Bilancio Pluriennale 2023 -2025 – Esercizio 2024 - al capitolo che nel P.E.G. 2024 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 1270 del P.E.G. 2023 denominato “Spese per accertamenti sanitari”, codice prodotto-progetto PD-3108 “Supporto gestione personale”; centro di costo 0115, modalità gestione conto annuale Appalti 002 ;

- quanto a **€ 5.958,20** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) di trasmettere il presente atto all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia ai fini della assunzione degli impegni di spesa sul proprio Bilancio 2024, al capitolo n. 5480 (come da lettera di autorizzazione allegata P.G. 30218/2023);

Esercizio 2025

- quanto a **€ 4.003,60** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) con imputazione alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.03.02.18.001 del Bilancio Pluriennale 2023 -2025 – Esercizio 2025 - al capitolo che nel P.E.G. 2025 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 1270 del P.E.G. 2023 denominato “Spese per accertamenti sanitari”, codice prodotto-progetto PD-3108 “Supporto gestione personale”; centro di costo 0115, modalità gestione conto annuale Appalti 002 ;

- quanto a **€ 1.074,38** (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) di trasmettere il presente atto all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia ai fini della assunzione degli impegni di spesa sul proprio Bilancio 2025, al capitolo n. 5480 (come da lettera di autorizzazione allegata P.G. 30218/2023);

- di dare atto che l’impegno a valere sulla parte restante dell’esercizio 2025 nonché l’impegno sull’esercizio 2026 saranno riservati all’adozione di successivi atti di impegno, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi dell’opzione di rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi;
- di dare atto che il CIG di cui al servizio in oggetto è **96141653F1**;
- di dare atto che il presente affidamento di servizi rientra nella programmazione biennale di acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, redatta ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del DM 14/2018 il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 178 del 28/11/2022, pubblicata in data 02.12.2022 – **Codice Unico Intervento (CUI): S00145920351202200095** e che al primo aggiornamento utile saranno parimenti aggiornati gli importi contrattuali, come meglio definiti in sede di progettazione di dettaglio del servizio e riportati nei documenti della procedura;
- di dare atto che a garanzia dell’esecuzione del contratto e salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sarà richiesto all’appaltatore la costituzione di una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che il pagamento della spesa derivante dal presente atto sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ottemperando a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica), previa verifica del regolare svolgimento della prestazione, sulla base delle effettive prestazioni svolte ed a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC);

- di dare ulteriormente atto che il pagamento della spesa derivante dal presente atto sarà effettuato a carico del “Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” per quanto attiene le prestazioni erogate a favore dei dipendenti dell’Ente, ad eccezione di quelli assegnati all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, che saranno fatturate direttamente a quest’ultima;
- di riservarsi, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, per assicurare la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria dell’Ente, adempimento obbligatorio ex lege in capo al datore di lavoro, la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario di procedere alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- di attestare, ai sensi dell’art.9 , comma 2, del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica di MEPA – CONSIP – ACQUISTINRETEPA e che, in ogni caso, le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri inviato all’operatore economico invitato alla Trattativa Diretta sul mercato elettronico e dallo stesso restituito controfirmato digitalmente per accettazione;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) all’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 183 co. 7 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

LA DIRIGENTE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO
(D.ssa Battistina Giubbani)